

# COMUNE DI VELO D'ASTICO

Provincia di Vicenza

Prot. N.

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia

N. 42 del 01/09/2014

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2014**

L'anno **duemilaquattordici**, addì **primo** del mese di **settembre** alle ore **19.00**, nella **Sala Consiliare**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco **Giordano Rossi** il Consiglio Comunale. Partecipa il Segretario Comunale **Dr.Ssa Vizzi Carmela**

<input checked="" type="checkbox"/> ROSSI Giordano	<input checked="" type="checkbox"/> CROCE Andrea
<input type="checkbox"/> CERI Antonella	<input checked="" type="checkbox"/> DAL ZOTTO Daniela
<input checked="" type="checkbox"/> LORENZATO Chiara	<input checked="" type="checkbox"/> CORTELLETTI Luigi
<input checked="" type="checkbox"/> VESENTINI Paolo	<input checked="" type="checkbox"/> CERIBELLA Teresa
<input checked="" type="checkbox"/> FERRANTE Raffaele	<input checked="" type="checkbox"/> PIZZOLATO Alberto
<input checked="" type="checkbox"/> BUSA Fiorenzo	

**PRESENTI: 10**

**ASSENTI: 1**

Sono presenti gli Assessori Esterni :

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

## **OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2014**

Il Sindaco cede la parola all'Assessore al Bilancio dott.ssa Lorenzato Chiara che relaziona sulla proposta delle aliquote imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2014.

Dichiara che l'argomento è stato discusso in data odierna in Commissione Statuto e Regolamenti. Le aliquote per l'anno 2014 sono uguali a quelle approvate lo scorso anno unitamente alle detrazioni. Sono state inserite, all'uopo, piccole modifiche in riferimento alle unità immobiliari e relative pertinenze concesse in comodato gratuito ad un parente, che illustra ai Sigg. Consiglieri.

Si apre la discussione:

Ceribella Teresa: Rileva che per questo punto all'O.D.G. e per i prossimi 3 punti di natura fiscale, ci si aspettava la convocazione della Commissione bilancio.

Lamenta il fatto che non si è tenuta in considerazione la reale capacità contributiva delle famiglie con verifica ISEE per eventuali agevolazioni tariffarie.

Cortelletti: Concorda con quanto detto dal Consigliere Ceribella e aggiunge che, come criterio per eventuali agevolazioni tributarie, la cifra ISEE di riferimento poteva essere fino a 25.000 euro.

Sindaco: Ribatte che il problema di base è il fatto che la prima casa non produce reddito. E' stata ritenuta già "abbastanza" la tassazione per i cittadini. Pensare che la 1° casa, realizzata con tanti sacrifici possa essere tassata attraverso dei meccanismi particolari, assomiglierebbe ad una "patrimoniale occulta". Ricorda che il Comune tiene sempre conto del disagio economico delle famiglie che viene certificato attraverso apposita relazione dell'Assistente sociale della Comunità Montana; pertanto, procedere anche in questi casi, alla verifica dell'ISEE, significherebbe creare ulteriori disagi alle persone che devono recarsi presso i sindacati, per presentare tutta la documentazione richiesta, e fare poi, un ulteriore passaggio in Comunità Montana che deve verificare tutto il patrimonio dell'interessato e relazionare in merito al Comune.

Fa presente che già nella TASI, in presenza di una categoria alta, c'è già un aggravio sulle prime case.

Si potrà, conclude, aggiustare il tiro il prossimo anno, magari coinvolgendo la minoranza consiliare. Si valuteranno le proposte con calma. L'Amministrazione ha cercato di agire con equità, in quanto tutti i cittadini pagano troppo, rispetto ai margini di guadagno. Si è perfettamente a conoscenza che vi è allarme rosso per le attività commerciali in Italia e bisogna cercare di sbagliare il meno possibile, per non creare ulteriori disagi.

Pertanto

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **PREMESSO CHE:**

- l'art. 1, commi 639 e successivi della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore e nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;

- l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU che trova la sua applicazione nell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.214 e successive modificazioni e negli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23, in quanto compatibili;

**RILEVATO** che l'imposta municipale propria (IMU) ha per presupposto il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze delle stesse;

**VISTO** il comma 707 dell'art.1 della Legge 147/2013 che ha modificato l'art.13 del D.L. 01/2011, ha stabilito che l'imposta municipale propria – IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

**TENUTO CONTO** che, ai sensi dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n.214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76%, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o diminuzione, esclusivamente come segue:

a) aliquota di base 0,76%, con possibilità di aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;

b) aliquota agevolata per l'abitazione principale e relative pertinenze categoria catastale A1, A8 e A9: 0,4 %, con possibilità di aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;

c) aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 %, con possibilità di riduzione fino allo 0,1%;

**TENUTO CONTO**, altresì, che dall'imposta dovuta per le unità immobiliare di categoria A1, A8 e A9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

**VISTO** altresì il Regolamento comunale che disciplina l'applicazione delle IUC nella parte relativa all'IMU approvato in data odierna;

**PRECISATO** che con il Regolamento citato sono state assimilate alle abitazioni principali:

- le unità immobiliari e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili ricoverati presso istituti di ricovero a condizione che non risultino

locate;

- le unità immobiliari e relative pertinenze concesse in comodato gratuito ad un parente entro il primo grado in linea retta che abbia effettivamente la residenza e la dimora abituale; detta assimilazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00 (nel caso di più immobili concessi in uso gratuito l'assimilazione all'abitazione principale vale per un solo immobile e relative pertinenze), che pertanto le stesse sono esenti dall'Imposta IMU, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9;

#### **RICHIAMATI:**

- l'art.1, comma 169 della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), che ha stabilito che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate, successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art.13, comma 15 del citato D.L. 201/2011 convertito con la legge n.214/2011 che prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di 30 giorni dalla loro esecutività e comunque, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

**EVIDENZIATO** che per effetto dell'art.1 comma 380 della legge 24/12/2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013) per gli anni 2013 e 2014 è riservata allo Stato l'intero gettito dell'imposta IMU derivante dagli immobili di uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D, con applicazione dell'aliquota di legge dello 0,76%. E' lasciata ai Comuni la possibilità di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota dei fabbricati produttivi D, riservandosi il relativo gettito;

**TENUTO CONTO**, altresì, l'art. 13, comma 6 del D.L. 201/2011 attribuisce alla competenza consiliare l'approvazione delle aliquote IMU;

**RITENUTO** di confermare anche per l'anno 2014 le aliquote approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 26.09.2012 per l'anno 2012 e successivamente confermate per l'anno 2013 con deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 26.06.2013 e di Consiglio Comunale n. 22 del 18.07.2013;

**SENTITO** il Segretario Comunale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti che si persegue con il presente provvedimento il quale non solleva rilievo alcuno;

**VISTO** il parere favorevole espresso, in data 19.08.2014 ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Servizio Finanziario, sulla regolarità tecnica Dott.ssa Lucia Calgaro;

**VISTO** altresì il parere favorevole di regolarità contabile espresso, in data 19.08.2014, dal Responsabile del Servizio Finanziario, Dott.ssa Lucia Calgaro ;

Con voti favorevoli 7, astenuti 3 (Cortelletti, Ceribella, Pizzolato)

## **DELIBERA**

1. Di confermare per l'anno 2014 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, precisando che corrispondono a quelle deliberate per gli anni 2012 e 2013:

a) aliquota dello 0,84% (per tutte le tipologie di fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze, inclusi i fabbricati di categoria D e per le aree fabbricabili);

b) aliquota agevolata 0,40% per l'abitazione principale e relative pertinenze per le categorie catastali A1, A8 e A9, in quanto le restanti abitazioni principali di categorie catastali diverse sono esenti;

2. Di dare atto che, con il Regolamento I.U.C., sono state assimilate alle abitazioni principali:

- le unità immobiliari e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili ricoverati presso istituti di ricovero a condizione che non risultino locate;

- le unità immobiliari e relative pertinenze concesse in comodato gratuito ad un parente entro il primo grado in linea retta che abbia effettivamente la residenza e la dimora abituale; detta assimilazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00 (nel caso di più immobili concessi in uso gratuito l'assimilazione all'abitazione principale vale per un solo immobile e relative pertinenze); per la quota di valore eccedente €500,00 si applica l'aliquota ordinaria dello 0,84%.

3. Di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare di categoria catastale A1, A8 e A9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, come fissato dal D.L. 201/2011, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

4. Di dare atto altresì che le aliquote decorrono dal 1° gennaio 2014;

Con successiva e separata votazione unanime, espressa nelle forme di legge, la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to Giordano Rossi

SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr.Ssa Vizzi Carmela

---

#### ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

[ ] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il :  
\_\_\_\_\_ ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale  
F.to DR.SSA VIZZI CARMELA

---

#### ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO

La presente deliberazione è pervenuta alla sez. di Controllo in data \_\_\_\_\_ , prot. n. \_\_\_\_\_ .  
La Sezione di Controllo ha chiesto la produzione di elementi integrativi, che Le sono stati trasmessi con  
nota / delibera prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Controdeduzioni pervenute alla Sezione Prov. Di Controllo in data: \_\_\_\_\_ , prot. n. \_\_\_\_\_ .  
La Sezione di Controllo ha convocato in audizione i rappresentanti dell'Ente in data .

Il Segretario Comunale  
F.to DR.SSA VIZZI CARMELA

---

#### ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto  
2000 n. 267.

[ ] è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000  
n. 267.

[ ] è stata parzialmente annullata dalla S.P.C. con ordinanza. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

[ ] è stata annullata dalla S.P.C. con ordinanza. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 134, comma 3°,  
del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
F.to DR.SSA VIZZI CARMELA

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li, \_\_\_\_\_

Il Responsabile Servizio Amministrativo  
DR.SSA VIZZI CARMELA

---